

AVVISO A SEGUITO DI RICHIESTA NOTITICA PER PUBBLICI

PROCLAMI

Ad istanza dell' Avv. Pasqualina MariaGrazia Guardo (C.F.: GRDPQL74D67I754F, con studio in Siracusa Via Paolo Caldarella n. 7 ed indirizzo telematico avv.mariagraziaguardo@pecsr.it, procuratore e difensore del Dr. Luciano Scarfi, nato a Siracusa (SR) il 23/07/1967, ed ivi residente in Via Servi di Maria n. 5 C.F.: SCRLCN67L23I754V, nel ricorso dallo stesso proposto contro l'I.N.G.V. - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma Via di Vigna Murata n. 605, P.Iva 06838821004, e nei confronti del Dr. Alessandro Bonforte, nato a OMISSIS il OMISSIS ed ivi residente in OMISSIS, C.F.: e della D.ssa Giudicepietro Flora, nata a OMISSIS il OMISSIS ed ivi residente OMISSIS, C.F.: OMISSIS, dinanzi il Tar Lazio – Roma – Sezione III Bis, iscritto al n. 91/2019 R.G.

Si procede alla notifica per pubblici proclami

tramite inserimento sul Sito Web dell'I.N.G.V. - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia-, così come disposto con Ordinanza della Sezione III Bis del Tar Lazio – Roma n. 01200/2019 del 19-21/02/2019, secondo le modalità ed i termini di cui all'Ordinanza n. 836/2019 della medesima Sezione III Bis del 5-6/02/2018 del seguente:

AVVISO

1) L'autorità giudiziaria innanzi alla quale pende il giudizio per cui si effettua la notifica per pubblici proclami tramite la presente pubblicazione è il Tar Lazio – Roma – Sezione III Bis e risulta essere iscritto al n. 91/2019 R.G.(Ruolo Generale)

2) Il giudizio è stato introdotto con ricorso proposto dal Dr. Luciano Scarfi, nato a Siracusa (SR) il 23/07/1967, ed ivi residente in Via Servi di Maria n. 5 C.F.: SCRLCN67L23I754V, contro l'I.N.G.V. - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma Via di Vigna Murata n. 605, P.Iva 06838821004, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma e nei confronti del Dr. Alessandro Bonforte, nato a OMISSIS il OMISSIS ed ivi residente in OMISSIS, C.F.: OMISSIS e della D.ssa Giudicepietro Flora, nata a OMISSIS il OMISSIS ed ivi residente in OMISSIS, C.F.: OMISSIS .

3) Di seguito i provvedimenti impugnati e sunto dei motivi di ricorso:

il Dr Scarfi con domanda del 25/07/2017 ha chiesto di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico per titoli e colloquio indetto dall' I.N.G.V. - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia con D.D.G. n. 296 del 20/06/2017 per n. 2 posti di Primo Ricercatore – Il livello retributivo, a tempo indeterminato presso l'INGV – Struttura Terremoti – Area Tematica: “ *Osservazioni, analisi e modelli per lo studio di terremoti, dei loro effetti e per la stima delle pericolosità connesse*”. In data 31/10/2018 il Dr. Scarfi ha appreso a seguito di accesso agli atti di non essere stato ammesso al colloquio avendo riportato un punteggio pari a 20. E' seguita la proposizione, con ricorso notificato il 14/12/2018, del giudizio dinanzi il Tar Lazio – Roma per l'annullamento: “ *1) del D.D.G. dell' I.N.G.V. - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia- n. 255 del 3/10/2018, assunto al protocollo n. 0015762 del 15/10/2018, reso disponibile sul sito internet di detto Istituto nella Sezione dedicata a Bandi e Concorsi in data 27/11/2018, di approvazione della graduatoria del concorso pubblico per titoli e colloquio a n. 2 posti di Primo*

Ricercatore – II livello retributivo, a tempo indeterminato presso l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – Struttura Terremoti – Area tematica “ Osservazioni, analisi e modelli per lo studio di terremoti, dei loro effetti e per la stima delle pericolosità connesse” con la riserva dei posti 50% ex art. 15 CCNL 2002-2005 sottoscritto il 7 aprile 2006, nella parte in cui non ha incluso il ricorrente in posizione utile in detta graduatoria;2) dei Verbali della Commissione giudicatrice del concorso in questione, nominata con D.D n. 463 dell’8/11/2017, nn. 1, 2, 3, 4, 5, rispettivamente del 31/01/2018, 3/4/2018 7/5/2018, 21/5/2018 e 22/5/2018, con annessi allegati, relativi il primo alla riunione preliminare della Commissione giudicatrice del concorso e gli altri alle operazioni di valutazione dei titoli, nella parte in cui detta Commissione ha attribuito un punteggio errato al ricorrente, includendolo nella tabella, allegata al verbale n. 4, quale candidato non ammesso all’orale con il punteggio di 20,00 punti, in violazione dei criteri di valutazione stabiliti anche nel bando; 3) di ogni altro atto prodromico, contestuale, connesso o successivo a quelli impugnati, ivi compresi i giudizi erronei espressi dalla Commissione sulle posizioni degli altri candidati, allo stato non conosciuti, che lo hanno, quindi, erroneamente preceduto nell’utile posizionamento in graduatoria;”

Il Dr. Luciano Scarfi ha censurato gli atti impugnati per i seguenti motivi: “1) Violazione art. 4 comma 9 e 6 della Lex specialis - Bando; 2) Erronea applicazione dei criteri di valutazione di cui al Verbale n. 1 della Commissione del 31/01/2018 ; 3) Violazione art. 3 L. 241/90 - Difetto di motivazione; 4) Eccesso di potere per Illogicità manifesta; 5) Violazione Principio di Imparzialità e Buon andamento della P.A - ex art. 97 della Costituzione;7) Violazione art. 6 comma 1 lett b) L. 241/1990; Eccesso di

potere per difetto di istruttoria”. Nello specifico il Dr. Scarfi ha rilevato che la Commissione sulla base dei criteri stabiliti dalla medesima Commissione e dal Bando nonché dalle risultanze del curriculum alla voce A3 – *Coordinamento di progetti e responsabilità scientifiche, tecniche e didattiche* – andavano allo stesso assegnati n. 6 punti, cui andavano aggiunti anche ulteriori punti, nella misura pari almeno a n. 5 per i titoli indicati nel curriculum alla rubrica “ *Attività didattica e Divulgativa*”, anziché 0 illegittimamente attribuiti per la sopraindicata voce dalla Commissione, nonché il maggiore complessivo punteggio di n. 4.2 per la voce “ C) -Ulteriori prodotti”. Il ricorrente nel cotesto di detto giudizio, come sopra iscritto al n. 91/2019 R.G., ha poi richiesto la sospensione degli atti impugnati.

L’istanza cautelare è stata trattata all’udienza in camera di consiglio del 19/02/2019 in esito alla quale il Tar Lazio – Roma – Sezione III Bis con Ordinanza del 19-21/2/2019 n. 01200 ha accolto l’istanza cautelare ammettendo con riserva il ricorrente a sostenere le prove orali, fissando per la trattazione di merito del ricorso l’udienza del 18/06/2019 e disponendo l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti in graduatoria inclusi gli idonei nei termini e con le modalità indicate nell’Ordinanza n. 836/2019, ovvero per pubblici proclami sul sito web dell’Amministrazione.

4) Di seguito i controinteressati, genericamente indicati ed individuati quali tutti i soggetti inseriti in graduatoria inclusi gli idonei:

Piatanesi Alessio, Chiaraluce Lauro, Improta Luigi, De Gori Pasquale, Bizzarri Andrea, Cultrera Giovanna, De Martini Paolo Marco, Lorito Stefano, Serpelloni Enrico, Casarotti Emanuele, Convertito Vincenzo, Faenza Licia,

Moro Marco, Cocina Gaetana, Danesi Stefania, Melini Daniele, Bruno Pier Paolo Gennaro, Piccinini Davide, Trasatti Elisa, Piana Agostinetti Nicola, Galluzzo Danilo, Massa Marco, Cinti Francesca Romana, Moretti Milena, Burrato Pierfrancesco, Palano Mimmo, Di Luccio Francesca, Giudicepietro Flora, Olivieri Marco, Cucci Luigi, Bonforte Alessandro

5) Il processo potrà essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità sul sito medesimo;

6) La notifica per pubblici proclami con inserimento sul sito web dell'Amministrazione, richiesta dall'Avv. Pasqualina MariaGrazia Guardo, è stata disposta con Ordinanza del Tar Lazio Sezione III Bis n. 01200 del 19-21/02/2019 con le modalità e termini dell'Ordinanza della medesima Sezione n. 836/2019 del 5-6/02/2019;

7) Di seguito il testo integrale del ricorso introduttivo:

“TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – ROMA

Ricorso ed istanza sospensione esecutività atti impugnati

Il Dr. Luciano Scarfì, nato a Siracusa (SR) il 23/07/1967, ed ivi residente in Via Servi di Maria n. 5 C.F.: SCRLCN67L23I754V, rappresentato e difeso per procura rilasciata in apposito foglio unito in calce al presente atto dall' Avv. Pasqualina MariaGrazia Guardo C.F.: GRDPQL74D67I754F, che indica, ai sensi dell'art. 136 c.p.a., il telefax 0931-413765 e l'indirizzo telematico avv.mariagraziaguardo@pecsr.it, valido ai fini di domicilio fiscale

ricorre contro

1) l'I.N.G.V. - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma Via di Vigna Murata n. 605, P.Iva 06838821004;

e nei confronti

2) del Dr. Alessandro Bonforte, nato a OMISSIS il OMISSIS ed ivi residente in OMISSIS, C.F.: OMISSIS

3) della D.ssa Giudicepietro Flora, nata a OMISSIS il OMISSIS ed ivi residente in OMISSIS, C.F.: OMISSIS,

per l'annullamento

1) del D.D.G. dell' I.N.G.V. - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia- n. 255 del 3/10/2018, assunto al protocollo n. 0015762 del 15/10/2018, reso disponibile sul sito internet di detto Istituto nella Sezione dedicata a Bandi e Concorsi in data 27/11/2018, di approvazione della graduatoria del concorso pubblico per titoli e colloquio a n. 2 posti di Primo Ricercatore – II livello retributivo, a tempo indeterminato presso l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – Struttura Terremoti – Area tematica “ Osservazioni, analisi e modelli per lo studio di terremoti, dei loro effetti e per la stima delle pericolosità connesse” con la riserva dei posti 50% ex art. 15 CCNL 2002-2005 sottoscritto il 7 aprile 2006, nella parte in cui non ha incluso il ricorrente in posizione utile in detta graduatoria;

2) dei Verbali della Commissione giudicatrice del concorso in questione, nominata con D.D n. 463 dell'8/11/2017, nn. 1, 2, 3, 4, 5, rispettivamente del 31/01/2018, 3/4/2018 7/5/2018, 21/5/2018 e 22/5/2018, con annessi allegati, relativi il primo alla riunione preliminare della Commissione giudicatrice del concorso e gli altri alle operazioni di valutazione dei titoli, nella parte in cui detta Commissione ha attribuito un punteggio errato al ricorrente, includendolo nella tabella, allegata al verbale n. 4, quale candidato non ammesso all'orale con il punteggio di 20,00 punti, in violazione dei criteri di

valutazione stabiliti anche nel bando;

3) di ogni altro atto prodromico, contestuale, connesso o successivo a quelli impugnati, ivi compresi i giudizi erronei espressi dalla Commissione sulle posizioni degli altri candidati, allo stato non conosciuti, che lo hanno, quindi, erroneamente preceduto nell'utile posizionamento in graduatoria;

FATTO

Con D.D.G. n. 296 del 20/06/2017 l' I.N.G.V. - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha indetto un concorso pubblico per titoli e colloquio a n. 2 posti di Primo Ricercatore – II livello retributivo, a tempo indeterminato presso l'INGV – Struttura Terremoti – Area Tematica : “ Osservazioni, analisi e modelli per lo studio di terremoti, dei loro effetti e per la stima delle pericolosità connesse” con la riserva dei posti 50% ex art. 15 CCNL 2002-2005 sottoscritto il 7 aprile 2006.

Ai sensi dell'art. 6 del Bando per la valutazione dei titoli la Commissione esaminatrice del concorso, avrebbe assegnato n. 30 punti ripartiti nelle seguenti categorie A) Attività lavorativa, fino a 10 punti, B) Pubblicazioni scientifiche, brevetti, altri prodotti scientifici, fino ad un massimo di 15 punti (max 10 prodotti scelti – fino a 1,5 punti per ciascun prodotto), C) elenco di ulteriori pubblicazioni, brevetti e altri prodotti scientifici, non inseriti nel punto b, fino ad un massimo di 5 punti.

Al comma 2 del medesimo articolo è stato stabilito che per valutare il curriculum complessivo del candidato, le pubblicazioni e/o brevetti e/o altri prodotti scientifici la commissione avrebbe assegnato il punteggio tenendo conto dei criteri di 1) congruenza dell'attività del candidato con l'Area tematica oggetto del bando, 2) effettivo contributo del candidato nel

determinare autonomamente avanzamenti significativi delle conoscenze dell'ambito dell'Area tematica suddetta, 3) originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico, 4) rilevanza scientifica della collaborazione editoriale delle pubblicazioni e la loro diffusione all'interno della comunità scientifica, 5) continuità temporale della produzione scientifica. L'art. 7 del bando ha poi specificato che sarebbero stati ammessi al colloquio, previa comunicazione via pec, i candidati che nella valutazione dei titoli avessero riportato un punteggio non inferiore e 21/30.

Il ricorrente con domanda del 25/07/2017 ha chiesto di essere ammesso a partecipare al concorso in questione, provvedendo in tal senso a trasmettere il proprio curriculum con ivi indicati i titoli posseduti, cui è stato aggiunto l'ulteriore titolo costituito dalla “ Abilitazione per le funzioni di Professore Universitario di II fascia, nel settore A4/04 GEOFISICA, valida dal 04/08/2017 al 04/08/2023”, giusta integrazione della domanda fatta pervenire in data 9/8/2017 entro i termini di presentazione. Con D.D.G. n. 463 dell'8/11/2017 è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso, che nel contesto della riunione preliminare del 31/01/2018 ha proceduto a dettagliare i criteri ed i punteggi per la valutazione dei titoli e del colloquio. Sono seguiti i verbali nn. 2, 3, 4, 5, rispettivamente del 3/4/2018 7/5/2018, 21/5/2018 e 22/5/2018, con cui la Commissione ha proseguito le operazioni di valutazione dei titoli ai fini dell'ammissione al colloquio.

Nel Giugno del 2018 il Dr. Scarfi, avendo informalmente appreso della convocazione di alcuni suoi colleghi al colloquio, ha formalizzato istanza di accesso agli atti al fine di verificare il punteggio allo stesso attribuito e la sua eventuale prossima convocazione al colloquio. In esito a detta richiesta

l'Amministrazione con nota prot n. 0011699 del 26/07/2018 ha comunicato il differimento dell'accesso fino all'esaurimento della procedura concorsuale, atteso l'interesse pubblico alla riservatezza e speditezza delle operazioni concorsuali. Solamente in data 31/10/2018 l'INGV ha dato seguito alla richiesta di accesso trasmettendo i n. 5 verbali della Commissione, con le relative schede di valutazione allegate, dal cui esame il Dr. Scarfì ha appreso di non essere stato ammesso al colloquio avendo riportato un punteggio pari a 20 punti.

Con pec del 28/11/2018 il ricorrente, rilevata l'erronea valutazione dei propri titoli, ha contestato il punteggio come sopra attribuito e richiesto all'Amministrazione di procedere, in via di autotutela, alla rideterminazione dello stesso sulla scorta delle osservazioni ivi formulate. Nello specifico il ricorrente ha, tra l'altro, rilevato che la Commissione alla voce "coordinamento e responsabilità scientifiche tecniche e didattiche" ha attribuito un punteggio pari a zero. Tuttavia, sulla base dei criteri stabiliti dalla medesima Commissione e delle risultanze del curriculum alla voce "responsabilità scientifiche" il ricorrente avrebbe dovuto conseguire un punteggio superiore pari almeno a n 3 punti, e, quindi, essere ammesso al colloquio.

Ad oggi tuttavia nessun riscontro è in tal senso pervenuto al ricorrente, sicchè gli atti impugnati si confermano illegittimi.

DIRITTO

Gli atti impugnati sono illegittimi e vanno annullati per i seguenti motivi:

1) Violazione art. 4 comma 9 e 6 della Lex specialis - Bando; 2) Erronea applicazione dei criteri di valutazione di cui al Verbale n. 1 della

Commissione del 31/01/2018 ; 3) Violazione art. 3 L. 241/90 - Difetto di motivazione; 4) Eccesso di potere per Illogicità manifesta; 5) Violazione Principio di Imparzialità e Buon andamento della P.A - ex art. 97 della Costituzione;

L'art. 6 del Bando ha previsto che ai titoli presentati possono essere attribuiti complessivamente n. 30 punti ripartiti nelle seguenti categorie A) Attività lavorativa, fino a 10 punti, A) Pubblicazioni scientifiche, brevetti, altri prodotti scientifici, fino ad un massimo di 15 punti (max 10 prodotti scelti – fino a 1,5 punti per ciascun prodotto), C) elenco di ulteriori pubblicazioni, brevetti e altri prodotti scientifici, non inseriti nel punto b, fino ad un massimo di 5.

La Commissione nella seduta del 31/01/2018 ha proceduto a dettagliare i criteri di attribuzione dei suindicati punti, specificando in riferimento all' Attività lavorativa (lett A) che potevano essere assegnati massimo 10 punti così distribuiti

A1 – Attività svolta e/o esperienza maturata post lauream -

max punti 2, nella misura da 0,5 punti per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi, 0,2 punti per frazioni di anno tra 3 a 6 mesi

A2 – Attività di gestione e coordinamento istituzionali -

max punti 5 nella misura di n. 1 punto per ogni anno o per frazione di anno superiore a 6 mesi

A3 – Coordinamento di progetti e responsabilità scientifiche, tecniche e didattiche –

max punti 3 nella misura di 0,5 per ogni anno o per frazione di anno superiore a 6 mesi, 0,2 punti per frazioni di anno tra 3 e 6 mesi .

In riferimento a detta attribuzione la Commissione ha precisato che qualora le date di inizio e conclusione contratto/incarico/attività non vengano indicate dai candidati in maniera specifica per ciascun titolo (ossia complete di giorno, mese ed anno), ma solo approssimativamente (con mese ed anno o addirittura solo anno), tale intervallo di tempo sarebbe stato calcolato in senso sfavorevole al candidato, ovvero considerando l'ultimo giorno del mese o dell'anno indicato come data di inizio ed il primo giorno del mese o dell'anno indicato come data di conclusione.

Per quanto viceversa attiene alla valutazione degli Ulteriori Prodotti (lett C - di ulteriori pubblicazioni, brevetti, altri prodotti scientifici) la Commissione ha ritenuto di suddividere i 5 punti disponibili per la valutazione attribuendo per ogni prodotto un punteggio tra 0,5 e 0,8 specificando che si sarebbe tenuto conto del numero degli autori, del loro ordine, e del contributo individuale.

Sulla scorta dei sopraindicati criteri e delle risultanze del curriculum vitae prodotto dal ricorrente, la Commissione ha palesemente errato ad attribuire al ricorrente il punteggio di n. 20,00 con conseguente sua illegittima esclusione dal colloquio, dovendo, viceversa essere attribuito al Dr. Luciano Scarfi il maggiore punteggio di 24.2 per come di seguito specificato.

Con riferimento alla voce A3 – Coordinamento di progetti e responsabilità scientifiche, tecniche e didattiche

In riferimento a detta voce al Dr. Luciano Scarfi è stato illegittimamente attribuito il punteggio pari a "0", anziché il punteggio massimo di n. 3 punti, spettantegli in considerazione di quanto indicato dal ricorrente nel proprio curriculum.

Ed invero la Commissione non ha tenuto in alcun conto dei titoli indicati dal ricorrente alla rubrica “Responsabilità Scientifica” di seguito indicati:

1) 2010 ad oggi - Responsabile per la redazione del catalogo “Sicily and Southern Calabria Focal Mechanisms Catalog”. Il catalogo, aggiornato annualmente, è disponibile sul sito internet dell’INGV all’indirizzo: http://sismoweb.ct.ingv.it/maps/eq_maps/focals/index.php:

2) 2014-2016 Referente presso la Sezione di Catania della Linea di Attività “Geodinamica e Interno della Terra” della Struttura Terremoti dell’INGV (Prot. INGV-CT 632/2014).

3) 2012-2015 - Responsabile del Task AP1.1.2a del Progetto VULCAMED, 2012-2015, “Potenziamento strutturale di centri di ricerca per lo studio di aree VULCANICHE ad alto rischio e del loro potenziale geotermico nel contesto della dinamica geologica e ambientale MEDITERRANEA” (Prot. INGV-CT 122/2014).

4) 2009-2014 Co-responsabile presso la Sezione di Catania dell’INGV per la caratterizzazione dei siti delle stazioni sismiche, nell’ambito del Progetto Nazionale 2008–2013 PQ Sicilia.

5) 2004 – 2006 Coordinatore di un Gruppo di Lavoro nel Progetto Nazionale DPC-INGV 2004-2006 S2, UR 2.4 (Coordinatore Dr. P. Burrato, INGV), per studi sulle sorgenti simogenetiche potenzialmente pericolose (Attestato del 06.12.2007).

In riferimento a detti titoli, sebbene per essi non siano state indicate con precisione le date in giorni e mesi del periodo di riferimento, il ricorrente ha dettagliato in maniera analitica, gli stati, i fatti, e le qualità personali, riportando ogni utile informazioni per la valutazione di ciascun titolo, in

conformità a quanto stabilito nel bando all'art. 4 comma 9 dell'art. 4. Ne consegue che la Commissione, anche calcolando l'intervallo di tempo indicato per dette responsabilità in senso sfavorevole (ovvero l'ultimo giorno dell'anno indicato come data di inizio ed il primo giorno dell'anno indicato come data di conclusione), avrebbe dovuto attribuire per il titolo

n. 1) n. 3 punti (31/12/2010 al 25/07/2017 / 0,5 x 6= 3) ,

n. 2) n. 0,5 punti (31/12/2014 all'1/01/2016/ 0,5),

n. 3) n. 1 punto (31/12/2012 al 01/01/2015/ 0,5x2 = 1),

n. 4) n. 2 punti (31/12/2009 al 01/01/2014 / 0,5 x 4= 2) ,

n. 5) n. 0,5 punti (31/12/2004 al 01/01/2011/ 0,5).

In ordine a detti titoli va, altresì, precisato che il ricorrente ha indicato anche i numeri di protocollo e le certificazioni degli stessi, che in questa sede si producono in copia.

In virtù di quanto sopraesposto solo alla voce A3 – Coordinamento di progetti e responsabilità scientifiche, tecniche e didattiche – andavano, quindi, assegnati al ricorrente n. 6 punti, cui andavano aggiunti anche ulteriori punti, nella misura pari almeno a n. 5 per i titoli indicati nel curriculum alla rubrica “ Attività didattica e Divulgativa”, ove è evidente il ruolo di responsabilità didattica ricoperta dal ricorrente negli incarichi di relatore di seminari presso la sede dell'INGV di Catania, l'Università di Catania, scuole pubbliche e associazioni per il periodo 2005 al 26/9/2017, di co-Tutor didattico per il periodo 2013-2016, di Correlatore della Tesi per gli anni dal 2010/2014-2015, di Docente all'International School of Volcanology, espletato nel 2010. Del pari rilevante deve poi ritenersi il titolo rappresentato dall' “Abitazione per le funzioni di Professore Universitario di II fascia, nel settore A4/04

GEOFISICA, valida dal 04/08/2017 al 04/08/2023”, anch’esso impropriamente non valutato dalla Commissione.

Incarichi tutti quelli sopraindicati anch’essi analiticamente descritti nel curriculum del ricorrente.

In definitiva è palese il diritto del Dr. Scarfì ad avere riconosciuto alla voce A3 – Coordinamento di progetti e responsabilità scientifiche, tecniche e didattiche –, il punteggio massimo di n. 3 punti.

E’ pertanto illegittima la valutazione della Commissione laddove ha attribuito per l’anzidetta voce punti n. 0, in quanto adottata in violazione delle previsioni di bando e dei criteri fissati dalla stessa Commissione, indicati in epigrafe e sopradescritti.

Si aggiunga che l’attribuzione del voto “0”, si traduce in una indebita mancata valutazione dei titoli indicati dal ricorrente. Ciò senza la benché minima giustificazione, sicchè il giudizio espresso dalla Commissione è illegittimo anche per difetto di motivazione e per eccesso di potere per illogicità manifesta attesa la documentazione indicata dal ricorrente. (Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 17 gennaio 2006 n. 172 nonché T.A.R. Lazio, Tar Lazio 06170/2017, Tar Lazio n. 3901/2016).

Giova, altresì, evidenziare che il titolo posseduto dal ricorrente rappresentato dall’” Abilitazione per le funzioni di Professore Universitario di II fascia, nel settore A4/04 GEOFISICA, valida dal 04/08/2017 al 04/08/2023”, per cui nessuna valutazione ha espresso la Commissione, è in effetti un titolo accademico parallelo al livello per il quale si concorre negli enti di ricerca (università: Prof. I fascia, Prof. II fascia, ricercatore - enti di ricerca: Dirigente di ricerca, I ricercatore, ricercatore). Vieppiù all’art. 3 comma 1

del DM n.120 del 7 giugno 2016 - Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari – è previsto che “ nelle procedure di abilitazione per l'accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, prendendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute nella domanda redatta secondo il modello allegato al bando candidati. Nella valutazione la Commissione si attiene al principio in base al quale l'abilitazione viene attribuita esclusivamente ai candidati che hanno ottenuto risultati scientifici significativi riconosciuti come tali dalla comunità scientifica di riferimento, tenendo anche in considerazione, secondo le caratteristiche di ciascun settore concorsuale e in diversa misura per la prima e per la seconda fascia, la rilevanza nazionale e internazionale degli stessi.”

L'omessa considerazione del suindicato titolo abilitativo, illegittima per tutti i sopraindicati profili di illegittimità con particolare riferimento alla violazione dell'art. 4 comma 9 del bando laddove lo stesso indica come suscettibile di valutazione “ogni altra attività scientifica, tecnica, professionale e didattica eventualmente esercitata”, integra, peraltro, i profili di illegittimità di eccesso di potere per Illogicità manifesta.

Ne deriva un operato dell'Amministrazione censurabile, per tutto quanto sopra esposto, per violazione del principio di buon andamento ed imparzialità di cui all'art. 97 della Costituzione.

Con riferimento alla voce C) - Ulteriori Prodotti -

Analoghi profili di illegittimità devono ritenersi sussistenti in ordine all'erroneo punteggio attribuito al ricorrente alla voce rubricata C - Ulteriori Prodotti - per n. 3 punti, anziché quello maggior di 4.2.

Al riguardo la Commissione in riferimento ai titoli indicati dal Dr. Scarfi, eccezion fatta per il prodotto n. 1 per cui ha ottenuto il punteggio massimo di n. 1 punto, ha inspiegabilmente attribuito il punteggio minimo nella misura di 0,5 in riferimento ai prodotti indicati ai nn 2, 3, 4, e 5, anziché quello massimo di 0,8.

Ciò nonostante i prodotti in questione presentino tutti i parametri di valutazione indicati per “ gli altri prodotti” dal successivo art. 6 comma 2 del Bando ovvero: congruenza dell'attività del candidato con l'Area tematica oggetto del bando, effettivo contributo del candidato nel determinare autonomamente avanzamenti significativi delle conoscenze dell'ambito dell'Area tematica suddetta, continuità temporale della produzione scientifica, originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico e rilevanza scientifica.

Nello specifico il ricorrente nell' individuare i prodotti si è fedelmente riportato alla descrizione operata in bando all'art. 4 comma 9 ovvero ad “ atti di convegni, monografie, libri e capitoli di libri, carte geologiche o tematiche referate, note tecniche, siti web etc..”

In particolare i 4 articoli presentati come “altri prodotti” sono rappresentati da un testo articolato in più parti (a titolo esemplificativo: Introduzione, Discussione, Conclusioni, Riferimenti Bibliografici) + figure esplicative; Essi sono cioè organizzati al pari di articoli scientifici pubblicati su riviste

maggiori (dotate di Impact Factor). Tre prodotti su 4 nello specifico sono in lingua inglese.

Prodotto n. 2 - Azzaro R., Barberi G., Cannavò F., Cocina O., Palano M., Scarfì L., 2015. Assessing seismic efficiency from scalar Moment-rates: an application to Mt. Etna volcano (Italy). In: 6th International INQUA Meeting on Paleoseismology, Active Tectonics and Archaeoseismology. MISCELLANEA INGV, vol. 27, ISSN: 2039-6651, Pescina - Fucino basin., 19-24 April 2015. Contributo: elaborazione del dato, analisi dei risultati, scrittura del testo, grafica.-

Si tratta di un articolo in lingua inglese composto da 4 pp. e figure. Pubblicato all'interno della rivista MISCELLANEA, edita dall'INGV e dotata di ISSN (numero internazionale che identifica le pubblicazioni in serie), diffusa anche attraverso internet.

Prodotto n. 3 – Cultrera F., Barreca G., Scarfì L., Monaco C., 2015. Geological and seismological constrains for fault reactivation in the Hyblean Foreland (SE Sicily, Italy). In Proceedings of the International Conference: GEORISKS IN THE MEDITERRANEAN AND THEIR MITIGATION (Ed. Galea P., Borg R.P., Farrugia D., Agius M., D'Amico S., Torpiano A., Bonello M.), ISBN: 978-88-98161-20-1. Contributo: elaborazione del dato sismico, analisi generale dei risultati, scrittura del testo, grafica.-

Si tratta di un articolo in lingua inglese composto da 9 pp. e figure. Pubblicato all'interno del volume speciale, come da indicazione sopra riportata, dotato di ISBN (numero di riferimento internazionale del libro), diffuso anche attraverso internet.

Prodotto n. 4 - Raffaele R., Scarfì L., Sapin M., Laigle M., Charvis P., Diaz J., Imposa S., 2011. Seismic Activity in Central Lesser Antilles Subductio Zone from Combined On-/Offshore Network. ACTA VULCANOLOGICA, vol. 23, p. 33-36, ISSN

1121-9. Contributo: elaborazione del dato, analisi dei risultati, scrittura del testo, grafica- .

Si tratta di un articolo in lingua inglese composto da 4 pp. e figure. Pubblicato all'interno della rivista ACTA VULCANOLOGICA, dotata di ISSN (numero internazionale che identifica le pubblicazioni in serie).

Prodotto n. 5 - Azzaro, R., Camassi R., D'Amico S., Mostaccio A., Scarfi L., 2003. Il terremoto di Palermo del 6 Settembre 2002: Effetti macrosismici. Quaderni di Geofisica, 31, 14 pp. ISSN 1590-2595 Contributo: raccolta ed elaborazione del dato, scrittura del testo.-

Si tratta di una monografia in lingua italiana composta da 14 pp. e figure. Pubblicata all'interno della collana Quaderni di Geofisica dell'INGV, dotata di ISSN (numero internazionale che identifica le pubblicazioni in serie), diffusa anche attraverso internet.

Illegittima per violazione dei criteri di valutazione fissati dal Bando e dalla Commissione, per come indicati in epigrafe, oltrech  illogica ed ingiustificata   l'attribuzione, in riferimento ai suindicati n. 4 prodotti, del punteggio nella misura minima di 0,5, per ciascuno di essi, anzich  in quella massima di 0,8. Ed invero al ricorrente, per i titoli/prodotti in questione, andava attribuito il maggiore complessivo punteggio di n. 3,2 ($0,8 \times 4 = 3,2$), che sommati al punteggio n. 1, attribuito per il primo prodotto, comportano un punteggio totale

per la voce " C) -Ulteriori prodotti" di n. 4.2 punti.

Sulla scorta di quanto sopra esposto la valutazione della Commissione che ha condotto alla non ammissione del ricorrente   illegittima e merita di essere riformata con attribuzione al ricorrente di ulteriori punti n. 3 alla voce A3 e punti n. 1,2 alla voce C), per una differenza di n. 4,2 punti aggiuntivi che

sommati a quelli attribuiti (20) comportano un punteggio complessivo di n. 24,2 punti, con pieno superamento del punteggio minimo per l'ammissione al colloquio, fissato in punti 20, 00.

In definitiva il ricorrente anche solo con l'attribuzione di solo n. 1, a fronte dei 4,2 come sopra spettantegli, sarebbe stato ammesso al colloquio.

7) Violazione art. 6 comma 1 lett b) L. 241/1990; Eccesso di potere per difetto di istruttoria;

L'attribuzione del punteggio pari a 0 per la voce A3 – Coordinamento di progetti e responsabilità scientifiche, tecniche e didattiche, alla luce dell'analitica descrizione dei titoli indicati dal ricorrente in domanda si è tradotta in una omessa ingiustificata valutazione degli stessi. Detta omissione appare tanto più illegittima alla luce dell'articolato curriculum prodotto dal ricorrente che ha indicato titoli relativi a “responsabilità scientifiche, tecniche e didattiche”. Sul punto rileva che qualora l'Amministrazione avesse ritenuto non chiara la pertinenza dei titoli dedotti la stessa avrebbe, in via di soccorso istruttorio, potuto chiedere chiarimenti al ricorrente. Ed invero l'art. 6, co. 1, lett. b) della l. 241/1990 (per cui «... il responsabile del procedimento ... può chiedere ... la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete ... e ordinare esibizioni documentali ...»), costituisce un istituto generale e, nel particolare settore delle selezioni diverse dall'evidenza pubblica, soddisfa la comune esigenza di consentire la massima partecipazione ed orienta l'azione amministrativa sulla concreta verifica dei requisiti posseduti, attenuando la rigidità delle forme (Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 12 gennaio 2017, n. 50).

Le censure in epigrafe rilevano, altresì, in considerazione della mancata evasione dell'istanza in autotutela. Detto comportamento, in ipotesi di

accoglimento delle ragioni del ricorrente, non potrà che essere considerato ai fini, quantomeno, della condanna alle spese, essendo stato nel potere dell'Amministrazione operare una ponderata considerazione delle ragioni addotte dal ricorrente in sede di domanda in autotutela, al fine di evitare l'insorgere di un contenzioso, in linea con il principio di buon andamento delle P.A.

ISTANZA SOSPENSIVA *Per quanto sin qui esposto, il fumus boni iuris appare articolato e motivato. In ordine al periculum in mora si evidenzia che le prove concorsuali si sono concluse sicché il danno grave ed irreparabile è in re ipsa, se solo si consideri che dai provvedimenti impugnati scaturisce, per il ricorrente, una definitiva ed ingiusta preclusione ad essere ammesso al colloquio, con la conseguente impossibilità di essere utilmente inserito in graduatoria, con vanificazione di una sua assunzione in ipotesi di scorrimento nella stessa.*

Per quanto esposto il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso,

chiede

che codesto Tar voglia in via cautelare, previa fissazione di udienza in Camera di Consiglio, sospendere gli atti impugnati ed ammettere con riserva il ricorrente a sostenere il colloquio ai fini del suo utile inserimento in graduatoria, disponendo a tal fine ogni opportuna misura cautelare, anche tramite ripetizione delle operazioni di valutazioni dei titoli, ai fini della preventiva correzione del punteggio attribuito al ricorrente, ed espletamento del colloquio.

Nel merito annullare gli atti impugnati di cui in premessa nella parte in cui è stata espressa una illegittima valutazione dei titoli del ricorrente con

conseguente attribuzione di un punteggio erroneo che ne ha comportato la non ammissione al colloquio e, quindi, non utile posizionamento in graduatoria e per l'effetto condannare l'Amministrazione alla ripetizione delle procedure di valutazione dei titoli del ricorrente con definitiva attribuzione in suo favore del maggiore punteggio di n. 24,2 punti e sua ammissione al colloquio e, per l'effetto, alla rettifica della graduatoria definitiva con inserimento utile in graduatoria del ricorrente.

Con vittoria di spese e compensi.

Ai sensi dell'art. 13 del D.P.R.115/02 e successive modifiche ed integrazioni si dichiara che il contributo unificato è pari ad € 325,00.

Si allega in copia: 1) Graduatoria D.D.G. - I.N.G.V. - n. 255 /2018; 2) Verbale n. 1 della Commissione; 3) Verbale n. 2 della Commissione; 4) Verbale n. 3 della Commissione; 5) Verbale n. 4 della Commissione; 6) Verbale n. 5 della Commissione; 7) Bando di concorso; 8) Domanda del ricorrente; 9) Integrazione domanda ricorrente; 10) Curriculum ricorrente; 11) Attestati ricorrente; 12) Abilitazione ricorrente; 13) Istanza di accesso ricorrente; 14) Nota INGV del 26/07/2018; 15) Nota INGV del 31/10/2018; 16) Pec ricorrente del 28/11/2018.

Siracusa-Roma, 13/12/2018

Avv. Pasqualina MariaGrazia Guardo"

L'I.N.G.V.- Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – procede a pubblicare, unitamente al presente avviso, il testo integrale del Ricorso introduttivo e dell'Ordinanza della Sezione III Bis del Tar Lazio – Roma n. 01200/2019 del 19-21/02/2019, trasmessi dalla parte ricorrente, per il tramite

del suo difensore.

Si ribadisce anche in riferimento a detta pubblicazione che:

a) che la stessa viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza soprarichiamata del Tar Lazio – Roma - Sezione III Bis n. 01200/2019 del 19-21/02/2019, con le modalità ed i termini di cui all'Ordinanza della medesima Sezione III Bis del medesimo Tar Lazio – Roma n. 836/2019 del 5-6/2/2019;

b) che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive inoltre che l'I.N.G.V. – Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia:

c) che l'I.N.G.V. non rimuoverà dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il Ricorso introduttivo, l'Ordinanza del Tar Lazio – Roma Sezione III Bis n. 01200/2019 del 19-21/2/2019, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi compresi quelli di cui al precedente punto 2;

d) che l'I.N.G.V. rilascerà alla parte ricorrente un attestato di conferma dell'avvenuta pubblicazione nel sito, del Ricorso introduttivo dell'Ordinanza Tar Lazio – Roma Sezione III Bis n. 01200/2019 del 19-21/2/2019 e dell'elenco nominativo dei controinteressati, integrati dai suindicati avvisi compresi quelli di cui al precedente punto 2.

Quanto pubblicato sarà reperibile in un apposita sezione del sito denominata “atti di notifica”; a tal fine sull'home page del suo sito verrà inserito un collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il Ricorso introduttivo e l'Ordinanza.